

Parere n. 4 del 20/09/2007

PREC184/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla TRAFFIC PROJECTS SIGNAL s.r.l. - interventi per la messa in sicurezza del tratto tra Porto S. Rocco ed il confine di Stato sulla S.P. n. 14 "Di Muggia". S.A. Provincia di Trieste.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 23.01.2007 la Provincia di Trieste ha pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, per un importo a base d'asta di 240.419,27 euro, categoria prevalente OS12, classifica I (euro 176.538,48) e categoria scorporabile OG3, classifica I (euro 63.880,79). La lettera C.b) del bando prevedeva che il concorrente dichiarasse di essere in possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OS12 e nella categoria scorporabile OG3.

In data 08/05/2007 è pervenuta l'istanza dell'impresa TRAFFIC PROJECTS SIGNAL s.r.l. che contesta l'esclusione dalla gara per non essere in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OG3. A parere dell'istante, detta esclusione è illegittima in quanto il bando non indicava espressamente il divieto di subappalto per la categoria OG3.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che il bando chiedeva ai concorrenti il possesso della qualificazione sia nella categoria prevalente sia nella categoria scorporabile, che, essendo una categoria generale di importo superiore al 15 per cento dell'ammontare dell'appalto non può essere subappaltata.

Ritenuto in diritto

Con determinazioni n. 25/2001 e n. 31/2002 l'Autorità ha chiarito che le lavorazioni di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, appartenenti alle categorie generali, non sono subappaltabili con la conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente ed essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse, ovvero costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale.

Nel caso di specie, le lavorazioni di cui alla categoria generale OG3 sono pari a euro 63.880,79, importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Pur evidenziando una formulazione incompleta del bando, in quanto la S.A. si è limitata ad indicare l'importo delle singole categorie di cui si compone l'intervento, senza manifestare il ricorrere del divieto di subappalto per la categoria OG3, la lettera C.b) del bando poneva a carico del concorrente, in modo non equivoco, il rilascio di una dichiarazione attestante il possesso dell'attestazione nelle categorie OS12, classifica I e OG3, classifica I.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara dell'impresa TRAFFIC PROJECTS SIGNAL s.r.l. è conforme alla normativa di settore.

IL Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 settembre 2007